



*Comune di
Vicopisano*

PROVINCIA DI PISA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE**

Anno 2024

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 08.04.2015

**Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 26.11.2024
entra in vigore dal 31/12/2024**



INDICE

TITOLO 1. NORME GENERALI.....	3
TITOLO 2. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO.....	17
TITOLO 3. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE.....	34
TITOLO 4. DISPOSIZIONI FINALI.....	36
ALLEGATO 1 : REGOLAMENTO FIERA PROMOZIONALE “ MERCATINO DEL COLLEZIONISMO”	



TITOLO 1-NORME GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi dell'articolo 43 della Legge Regionale 23 novembre 2018, n. 62 ("Codice del Commercio") e successive integrazioni e modifiche, di seguito denominata legge.
2. Il regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.
3. Il regolamento ha validità quinquennale e, comunque, fino all'approvazione del nuovo piano per il commercio su aree pubbliche, e può essere aggiornato con le stesse modalità previste per l'approvazione, salvo ove diversamente disposto in modo espresso dallo stesso.

Articolo 2 - Definizioni

1. Per **legge** si intende la Legge Regionale 23 novembre 2018, n. 62 e successive modifiche ed integrazioni.
 2. Per **Decreto Legislativo** si intende il D. Lgs. 26 marzo 2010 n°59.
 3. Per **commercio su aree pubbliche** si intendono le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
 4. Per **aree pubbliche** si intendono le strade, le piazze, i canali, comprese quelle del demanio marittimo, quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
 5. Per **piano** si intende il piano comunale del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 43 della legge.
 6. Per le definizioni di: **mercato, mercato straordinario, posteggio, posteggio riservato, fiera, fiera promozionale, manifestazione commerciale a carattere straordinario** si rimanda alla definizioni fatte dalla legge.
 7. Per **presenze in un mercato** si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
 8. Per **presenze in una fiera** si intende il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.
 9. Per **miglioria**, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di trasferirsi in un altro purché non assegnato.
 10. Per **scambio**, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
 11. Per **spunta**, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio,
-



si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.

12. Per **spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Articolo 3 - Commissioni di mercato

In ciascun mercato è data facoltà agli operatori di istituire apposite Commissioni di Mercato con competenze propositive e consultive sulle diverse problematiche relative alla gestione delle attività all'interno del mercato medesimo, su materie non oggetto di concertazione tra Comune di Vicopisano e le Associazioni di Categoria previste ai sensi della Legge regionale; alle riunioni della Commissione saranno comunque invitate anche le suddette Associazioni.

1. La Commissione sarà eventualmente composta da n. 3 membri, nei Mercati costituiti da n° 10 a n° 70 posteggi, da n° 7 membri nei Mercati composti da un numero di posteggi superiore a 70. La Commissione sarà rappresentativa degli operatori appartenenti ai settori merceologici, ove previsti, alimentare ed extralimentare. Alla Commissione sarà affiancato un rappresentante eletto dai produttori agricoli, se presenti sul mercato.
2. La durata di ciascuna Commissione è pari alla durata della validità del presente piano del commercio su aree pubbliche ed in ogni caso fino alla elezione della nuova Commissione; si procederà a rinnovo della Commissione anche a seguito di richiesta della maggioranza degli operatori, titolari di concessione decennale sul mercato.
3. Sono eleggibili in commissione ed hanno diritto al voto per l'elezione nella Commissione solo gli operatori titolari di concessione decennale di posteggio sul mercato.
4. Le modalità per l'elezione dei membri e le norme per il funzionamento della Commissione sono definite da apposito disciplinare, approvato con provvedimento del Responsabile del Settore competente.

Articolo 4 - Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
 2. A tale scopo i diversi Uffici hanno facoltà di emanare atti o direttive, in ottemperanza alle norme vigenti ed agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato e di commercio sulle aree pubbliche in genere.
-



Articolo 5 - Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività di commercio su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di acquisto dei consumatori;
 - b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
 - c) la tutela del consumatore, con particolare riferimento alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
 - d) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva nonché l'evoluzione dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
 - e) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
 - f) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari e la promozione del territorio e delle risorse comunali.

Articolo 6 - Esercizio dell'attività

1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative, in possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 71 del D. Lgs. n°59/2010, ivi compresi quelli per il settore alimentare, ove necessario, secondo le seguenti tipologie:
 - a) su posteggi dati in concessione;
 - b) in forma itinerante.
 2. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal comune, se effettuato su posteggio dato in concessione ed a segnalazione certificata di inizio attività, se effettuato in forma itinerante.
 3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari, oltre alle norme specifiche che tutelano le esigenze igienico-sanitarie, è soggetto alle seguenti disposizioni:
 - a) Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione qualora il titolare sia in possesso dei requisiti prescritti per tale attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo.
 - b) L'attività di cui alla lettera a è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal D.P.G.R. 40/R/2006 e dalle altre vigenti norme in materia igienico- sanitaria.
-



- c) L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.
- 4. Nelle aree demaniali non comunali l'attività di cui al comma 1 è soggetta a previo nulla osta delle competenti autorità, che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.
- 5. Nel territorio toscano è consentito l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche ai soggetti abilitati nelle altre Regioni o nei Paesi dell'Unione europea di provenienza, alle stesse condizioni previste per gli operatori residenti in Toscana.

Articolo 7 - Abilitazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

- 1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a previa segnalazione certificata di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, al comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività e può essere effettuata dalla data di ricevimento della dichiarazione completa e regolare.
 - 2. La segnalazione certificata di inizio di attività di cui al comma 1 abilita anche:
 - a) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
 - b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;
 - c) alla partecipazione alle fiere.
 - 3. Un soggetto non può presentare più di una segnalazione certificata di inizio attività, di cui al comma 1 del presente articolo, al medesimo Comune, fatta salva la facoltà di subentrare in attività già esistenti.
-



Articolo 8 - Assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale nei mercati e nelle fiere

1. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione dodecennale di posteggio nel mercato e nella fiera è effettuato, con riferimento a ciascun posteggio, mediante la predisposizione di appositi bandi da inviarsi entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno al Bollettino ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.

2. I bandi sono pubblicati anche sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.

Il bando contiene :

a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio e l'eventuale specificazione che trattasi di un mercato o di una fiera di nuova istituzione;

b) l'elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell'articolo 38 della legge;

c) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato, l'intera fiera o singoli posteggi; indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato, l'intera fiera o singoli posteggi ;

d) il termine entro il quale il comune redige la graduatoria, che non può comunque superare sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione dodecennale di posteggio nei mercati e nelle fiere è presentata al SUAP competente per il territorio dove ha sede il posteggio a partire dal ventesimo e fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando comunale nel B.U.R.T.

4. In caso di pluralità di domande concorrenti l'autorizzazione e la contestale concessione dodecennale di posteggi resisi disponibili o di nuova istituzione nei mercati e nelle fiere esistenti sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio (può attribuirsi un punteggio pari a 0,5 punti per ogni mese di anzianità, oppure 0,01 punti per ogni giorno di anzianità oppure si tiene conto dell'effettiva anzianità, vale a dire ad es. anzianità dal 20 marzo 2008, ecc.)



b) nel caso in cui il mercato o la fiera siano localizzate nel centro storico, o in aree avente valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, si attribuiscono 7 punti all'operatore che assume l'impegno di rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e di rispettare eventuali particolari condizioni (tipologia offerta prodotti, caratteristiche struttura). L'operatore aggiudicatario è tenuto ad attuare l'impegno entro il termine previsto dal bando;

c) data ordine cronologico di presentazione della domanda.

5. Successivamente alla scadenza delle date di cui all'articolo 48 e soltanto in fase di prima applicazione, l'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio e calcolata come segue:

1) anzianità d'iscrizione fino a 5 anni: 40 punti;

2) anzianità d'iscrizione compresa tra 5 e 10 anni: 50 punti;

3) anzianità d'iscrizione superiore a 10 anni: 60 punti.

b) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, per quanto riguarda il mercato e maggior numero di presenze pregresse, per quanto riguarda la fiera:

40 punti a favore dell'operatore titolare della concessione scaduta;

c) nel caso in cui il mercato o la fiera siano localizzate nel centro storico, o in aree avente valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici di valore, si attribuiscono 7 punti all'operatore che assume l'impegno di rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e di rispettare eventuali particolari condizioni (tipologia offerta prodotti, caratteristiche struttura). L'operatore aggiudicatario è tenuto ad attuare l'impegno entro il termine previsto dal bando.

6. Alle assegnazioni di posteggio successive a quella di cui al comma 5 si applicano i criteri di priorità di cui al comma 4.

7. Prima della pubblicazione dei bandi di cui al comma 1 può procedersi alla predisposizione di un bando per la migliororia riservato agli operatori del mercato o della fiera, concessionari di posteggio, sulla base di quanto previsto all'articolo 8.

8. Assegnazione di posteggi nei mercati o nelle fiere di nuova istituzione/Assegnazione di posteggi isolati di nuova istituzione.

Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati o nelle fiere di nuova istituzione si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità:

a) criterio correlato alla qualità dell'offerta: punti 05

vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore una



ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti, partecipazione alla formazione continua;

b) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 03 impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, vendita informatizzata o on-line, disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari (mercati pomeridiani); 3) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: punti 02 compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano (strutture in legno per i mercati nelle zone montane...) ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale.

c) A parità di punteggio si applica il criterio di cui all'art. 8, punto 4 lett. a) – anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche.

Assegnazione in concessione pluriennale di posteggi resisi disponibili o di nuova istituzione nei mercati e nelle fiere già esistenti.

nel caso di assegnazione di posteggi di nuova istituzione in mercati già esistenti, nonché di posteggi divenuti liberi siti in mercati già istituiti, si applicano i criteri di cui all'art. 8, punto 4.

5. Prestatore proveniente da uno Stato appartenente alla U.E. :

con riferimento alla partecipazione alle procedure di selezione di prestatore proveniente da uno Stato dell'Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità. L'applicazione del principio di reciprocità, infatti, presuppone una efficiente cooperazione amministrativa fra i paesi dell'Unione.

Articolo 9 - Assenza del titolare

1. In assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai dipendenti e collaboratori.
 2. Il rapporto con l'impresa del titolare del titolo abilitativo è comprovato con dichiarazione redatta in conformità con gli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).
 3. La dichiarazione di cui al comma 2 è esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal comune dell'attività di vigilanza e controllo.
 4. Quanto previsto ai commi precedenti del presente articolo si applica anche agli imprenditori agricoli, che esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti, ai sensi del D. Lgs. 18 maggio 2001, n°228.
-



Articolo 10 - Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.
 2. La segnalazione certificata di reintestazione, corredata da dichiarazione redatta in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata al comune entro un anno dalla morte del titolare o entro sessanta giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'attività.
 3. Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell'attività, essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D. Lgs. n°59/2010 ivi compresi, ove richiesti, quelli professionali per il settore alimentare.
 4. I titoli abilitativi di cui al comma 1 sono reintestati, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purchè abbiano nominato, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone.
 5. Nei casi di cui al comma 4, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare o alla somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D. Lgs., il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora entro un anno dalla data di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti professionali di cui all'art.71 Decreto Legislativo, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.
 6. Nel caso di morte del titolare, qualora l'erede non sia in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività o non intenda continuarla, ha facoltà, entro dodici mesi dalla data del decesso, di cedere l'azienda ad altro soggetto in possesso degli stessi requisiti. La segnalazione certificata di reintestazione, corredata da dichiarazione resa in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata dal subentrante al comune, entro sessanta giorni dall'atto di cessione dell'attività.
 7. La reintestazione dell'autorizzazione è effettuata dal comune sede del posteggio. Per gli operatori itineranti il titolo abilitativo è reintestato dal comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività.
 8. Il subentrante nel titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo. Le presenze non possono essere cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altri titoli abilitativi di qualsiasi tipologia, né trasferite su titoli abilitativi già nella disponibilità dell'operatore.
 9. Nel caso di morte, di cessione o affidamento in gestione di autorizzazione e di concessione, rilasciate per un posteggio riservato a soggetti portatori di handicap, la reintestazione è effettuata esclusivamente a favore di altro soggetto portatore di handicap; in caso di trasferimento di azienda "mortis causa", con posteggio riservato a portatori di handicap, si applica tuttavia quanto previsto dal comma 6
-



del presente articolo, relativamente alla possibilità per l'erede di cedere l'azienda a soggetto in possesso dei requisiti riservati, senza prima intestarsela.

10. In ogni caso il subentrante non può avere accesso al mercato o alla fiera se non ha presentato apposita comunicazione di subentro, regolare e completa, al Comune, da esibire, in copia, su richiesta, agli organi di vigilanza.
11. E' fatto divieto di cedere in gestione od in proprietà ad altro esercente la sola area di mercato, fiera o posteggio fuori mercato, senza la contemporanea cessione in gestione od in proprietà dell'azienda commerciale.

Articolo 11 - Assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali e nelle manifestazioni commerciali a carattere straordinario e rilascio delle concessioni temporanee

1. Al fine dell'assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali il comune, sentite le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco regionale, indice appositi bandi dandone idonea pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito Internet comunale.
 2. Il comune rilascia agli operatori su aree pubbliche la concessione di posteggio limitata al periodo di svolgimento della fiera promozionale nel rispetto dei criteri di cui all'Art.8, comma 8, del presente regolamento.
 3. Al fine dell'assegnazione ai soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche il comune formula le diverse graduatorie a seconda dei soggetti partecipanti tenendo conto della maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito della specifica manifestazione. A parità di anzianità di presenze si terrà conto, solamente per i soggetti tenuti all'iscrizione al Registro Imprese, dell'anzianità complessivamente maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta nel registro medesimo; quindi si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, riferito alla data di spedizione; infine si procederà a pubblico sorteggio o in alternati vasi terrà conto della maggiore anzianità del titolo abilitativo, con il quale si fa richiesta.
 4. Il Comune può prevedere il rilascio di concessioni temporanee nell'ambito di manifestazioni commerciali a carattere straordinario al fine di:
 - a) favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;
 - b) promuovere l'integrazione tra operatori comunitari e extracomunitari ;
 - c) favorire la conoscenza delle produzioni etniche e lo sviluppo del commercio equo e solidale;
 - d) valorizzare iniziative di animazione, culturali e sportive.
 5. Il Comune può affidare la gestione delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario a soggetti pubblici e privati in possesso delle caratteristiche idonee a garantire lo sviluppo complessivo e la corretta gestione delle manifestazioni sotto il profilo commerciale, culturale, sportivo, turistico, etc..
-



6. Per il rilascio delle concessioni temporanee di posteggio il comune provvede, con il medesimo atto deliberativo della Giunta Comunale, ad indicare la durata, i requisiti dei soggetti partecipanti, i posteggi e, ove necessario, i criteri di priorità per la loro assegnazione nonché i termini per la presentazione delle domande.
7. I partecipanti ai mercatini dell'antiquariato per la vendita di cose antiche o usate hanno l'obbligo di rispettare quanto disposto dagli articoli 126 e 128 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 Giugno 1931 n. 773; tali disposizioni non si applicano per il piccolo commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo. I partecipanti ai mercati degli hobbisti, anche se inseriti all'interno di altre manifestazioni commerciali, dovranno rispettare tutte le norme previste dall'art. 40 bis della Legge Regionale.
8. Durante particolari festività, quali il periodo natalizio e pasquale, carnevale, 8 marzo, festività paesane di notevole rilievo, festività dei morti, possono essere rilasciate concessioni temporanee di occupazione di suolo pubblico, su richiesta dei soggetti interessati, per la vendita di particolari generi merceologici riconducibili alla natura della festività, nonché dolciumi, caldarroste ecc.

Articolo 12 - Assegnazione posteggi riservati

1. Il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio ai soggetti di cui alla [legge regionale 26 aprile 1993 n. 27](#) (Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile) e ai soggetti portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) è disciplinata dal comune nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all' Art. 8 del presente regolamento.
 2. **Ai posteggi riservati ai soggetti di cui alla Legge 104/92 possono avere accesso solamente le ditte individuali.** Il soggetto che sia già titolare di un posteggio non riservato in un mercato o fiera, alla data di indizione del bando di concorso pubblico per assegnazione dei posteggi riservati, non può concorrere per la concessione anche di tali posteggi.
 3. I soggetti di cui alla legge regionale 27/93, che hanno ottenuto un posteggio riservato, non possono cederlo né darlo in gestione prima di 3 anni. Dopo tale periodo la cessione può avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi gli stessi requisiti. Colui che ha ottenuto in assegnazione un posteggio riservato ai sensi della suddetta legge, non può ottenere altri posteggi riservati come socio di altra società.
 4. I soggetti di cui alla legge regionale 27/93 e alla legge 104/92 non possono essere titolari di più di una autorizzazione e concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera. Per l'esercizio dell'attività in caso di assenza del titolare è ammessa la possibilità di sostituzione esclusivamente ad un collaboratore familiare o ad un dipendente, alle condizioni di cui all' Art. 9 del presente regolamento.
-



Articolo 13 - Assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli

1. Il rilascio della concessione di posteggio agli imprenditori agricoli di cui al decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della Legge 5 Marzo 2001, n. 57) è effettuato secondo le modalità e i criteri di cui agli Art. 8 e seguenti del presente regolamento, ove ed in quanto compatibili.
2. La concessione di posteggio, di cui al comma precedente, è reintestata a seguito di morte del titolare, di atto di cessione o affidamento in gestione dell'azienda agricola, esclusivamente a favore di altro soggetto imprenditore agricolo di cui al D. Lgs. 18 maggio 2001, n°228; in tali ipotesi si applicano le disposizioni di cui all'Art.10, ove ed in quanto compatibili.

Articolo 14 - Criteri per l'individuazione di nuovi mercati e fiere e per la qualificazione di mercati e fiere esistenti

3. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, nuove fiere, nuove fiere promozionali e nuovi posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, il Comune tiene conto:
 - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.
 4. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del comune un'area privata per l'esercizio dell'attività di cui all'Art. 6, comma 1, lettera a, essa può essere inserita tra le aree destinate all'esercizio dell'attività stessa.
 5. Ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale il Comune, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, può procedere allo spostamento di un mercato o di una fiera, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree e relativi posteggi, fatta salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di specifici accordi.
 6. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza, di igiene e sanità pubblica, o di maggiore funzionalità, resta salva la facoltà del comune di trasferire o modificare l'assetto del mercato, dei posteggi fuori mercato e delle fiere. Al riguardo il comune consulta le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 5 e definisce congrui termini per le nuove collocazioni.
 7. Nel caso di trasferimento di mercato o fiera per le motivazioni di cui ai commi 5 e 6, in presenza di mancato accordo tra i soggetti concessionari, l'assegnazione dei nuovi posteggi tra i titolari di concessione seguirà i criteri di seguito specificati:
 - **maggiore anzianità di presenze maturate dal soggetto nel mercato / fiera interessato dal trasferimento;**
-



- a parità di anzianità di presenze maturate si terrà conto dell' anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche del soggetto concessionario del posteggio, quale risulta dal registro delle imprese.

8. In caso di spostamenti parziali di posteggi di un mercato o di una fiera per motivi di viabilità o lavori pubblici o di una più funzionale dislocazione dei posteggi in misura del 10% del totale dei banchi, si può procedere alla riassegnazione dei soli posteggi interessati dallo spostamento sulla base della graduatoria esistente.

9. Ogni area pubblica destinata all'esercizio del commercio su posteggio è dotata dei necessari servizi igienico-sanitari in misura proporzionale al numero dei posteggi, come meglio precisato al successivo Art. 18.

Articolo 15 - Sospensione volontaria dell'attività

1. L'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio può essere sospesa per un periodo complessivamente non superiore a quattro mesi in ciascun anno solare.
2. Qualora l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:
 - α) malattia certificata al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
 - β) gravidanza o puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
 - χ) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della L. 104/1992 e dall'articolo 42 del D. Lgs. 151/2001;
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b, l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.
4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle società di persone, qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.

Articolo 16 - Decadenza della concessione del posteggio e della relativa autorizzazione

1. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio nel mercato, nella fiera e nei posteggi fuori mercato decadono:
 - a) qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo;
 - b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine, l'attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione ovvero entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di inizio di attività;
-



- c) qualora il posteggio non sia utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare ovvero superiori a un terzo del periodo di operatività del mercato e del posteggio fuori mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvi i casi di sospensione volontaria di cui all' Art. 15.
2. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio nella fiera decadono qualora il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all' Art. 15.
3. Nelle fiere di durata fino a due giorni è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione; in quelle di durata superiore, la presenza si acquisisce con una partecipazione pari almeno ai 2/3 della durata della manifestazione.
4. Il Comune, accertata la sussistenza delle motivazioni per la decadenza della concessione decennale e della relativa autorizzazione, procede a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento assegnando allo stesso operatore un tempo non inferiore a venti giorni per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Al termine della procedura il Comune archivia la pratica o pronuncia la decadenza degli atti amministrativi oggetto del presente articolo.

Articolo 17 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. Le autorizzazioni / concessioni / titoli abilitativi di cui al presente regolamento devono essere esibiti, in originale, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
 2. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
 3. Le caratteristiche dei mezzi utilizzati nella vendita devono essere conformi a quanto previsto dalle vigenti normative igienico sanitarie e comunque compatibili con le caratteristiche dell'area sulla quale insistono.
 4. Le tende di protezione del banco di vendita possono sporgere dallo spazio assegnato per non più di mt. lineari 1,5 sul davanti, a condizione che siano collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e che comunque non siano di impedimento alla circolazione dei veicoli di emergenza. Tutti gli operatori devono osservare l'allineamento del banco di vendita sulla parte frontale seguendo la linea del mercato.
 5. Le aste verticali di sostegno delle tende di protezione del banco di vendita non devono essere collocate oltre la superficie assegnata. La merce appesa ad apposite strutture di sostegno, poste sotto le tende, non deve sporgere dalla superficie assegnata.
 6. Dove previsto dal presente Regolamento, è consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio assegnato come posteggio.
 7. È fatto obbligo agli operatori di raccogliere in contenitori tutti i rifiuti prodotti per facilitare la relativa rimozione dall'area utilizzata, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento di settore e comunque dalla normativa vigente.
-



8. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche, improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti. Nel caso di improvviso malessere, l'operatore dovrà comunque presentare entro tre giorni il certificato medico, altrimenti la presenza per quel giorno verrà cancellata.

9. Ogni stand deve avere in dotazione almeno un mezzo mobile di estinzione incendi compatibile con le sostanze presenti. Gli estintori devono essere del tipo omologato e di idonea classe estinguente.

10. È esplicitamente vietato introdurre nell'area di svolgimento della manifestazione materiale classificato esplosivo, detonante, asfissiante e comunque pericoloso, anche se contenuto in taniche, bombolette ed altro.

11. L'Amministrazione Comunale, in ogni caso, si riserva di dettare norme tese a migliorare gli aspetti di sicurezza e di igiene inerenti le attività disciplinate dal presente regolamento.

12. Possono partecipare alle fiere ed ai mercati, occupando spazi comunque non superiori a 20 mq., qualora siano disponibili appositi spazi, associazioni, ONLUS, enti, etc. ai soli scopi umanitari, raccolta di fondi etc. e comunque non a scopo di lucro. La stessa associazione o ente non può partecipare occupando più di uno spazio per volta e, comunque, per non più di un mercato al mese; l'assegnazione del suolo pubblico sarà effettuata a cura del Comando di Polizia Municipale, secondo un criterio di rotazione, nell'osservanza delle vigenti disposizioni comunali concernenti l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

13. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi.

14. E' consentito l'utilizzo di generatori di corrente, purché insonorizzati, rispondenti alle vigenti normative e dotati di dispositivi atti a controllare le emissioni degli scarichi della combustione in atmosfera.

Articolo 18 - Normativa igienico-sanitaria

1. Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze comunali.

2. Gli operatori che esercitano l'attività mediante veicoli attrezzati con impianti di cottura a GPL sono soggetti all'apposita normativa in materia di sicurezza.

TITOLO 2 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO



Capo I - Mercati

Articolo 19 - Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che, al fine di qualificare l'esercizio dell'attività commerciale il Comune può affidare la gestione di mercati, fiere e fiere promozionali di iniziativa comunale a soggetti da individuarsi secondo procedure di evidenza pubblica secondo le modalità definite dal presente articolo del Regolamento Comunale del Commercio su Aree Pubbliche ed in particolare sarà onere della Giunta Comunale indicare le manifestazioni da affidare ad altri soggetti mentre i criteri per la valutazione dell'affidamento con procedura a evidenza pubblica saranno i seguenti:
 - a) Preferenza a Enti Pubblici, oppure di associazioni private partecipate da Enti Pubblici, associazioni senza scopo di lucro, rispetto ad iniziative esclusivamente private;
 - b) Esperienza dimostrata nel settore e nella tipologia di manifestazione da organizzare;
 - c) Valutazione della proposta di organizzazione, piano pubblicitario, previsione costi e coperture delle spese.I sopracitati criteri saranno riportati nella pubblicazione del bando di evidenza pubblica e ad ogni voce sarà assegnato preventivamente un punteggio al fine di selezionare il miglior organizzatore per la manifestazione oggetto di affidamento.
2. In via straordinaria il comune, su espressione della Giunta Comunale, può altresì affidare la gestione di mercati, fiere e fiere promozionali a soggetti esterni proponenti iniziative ritenute di particolare interesse.
3. Nel caso in cui la presenza della manifestazione commerciale a carattere straordinario sia legata ad un'altro evento principale (pubblico spettacolo, evento sportivo ecc.), si applicano le disposizioni dell'art. 17 della Legge RT 62/2018 .
4. I rapporti tra Comune e soggetto gestore saranno regolati, in tutti i casi, da specifica convenzione.

Articolo 20 - Criteri di assegnazione in concessione dei posteggi

1. Il Comune rilascia la concessione del posteggio e la relativa autorizzazione, tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURT con le procedure di cui all' Art. 8.
 2. Prima della pubblicazione del bando di cui al comma 1, il Comune procede alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migliorie, sulla base di quanto previsto all' Art. 22.
-



Articolo 21 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Per i produttori agricoli è consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, può essere:

- a) posteggio, con validità estesa all'intero anno solare;
- b) posteggio, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 22 - Criteri di variazione per migioria e scambio di posteggi

1. Il Comando di Polizia Municipale segnala periodicamente all'Ufficio Commercio l'elenco dei posti liberi nei mercati (per rinuncia dell'operatore, per decadenza della concessione del posteggio oppure perché non ancora assegnati).
 1. Il Comune, in presenza di posti liberi, prima di procedere all'assegnazione degli stessi mediante bando da pubblicare sul BURT, procede all'emissione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migiorie. Il bando di cui sopra sarà comunicato a tutti gli operatori tramite consegna al mercato e raccomandata a.r. agli assenti, agli indirizzi dichiarati dagli operatori nelle comunicazioni presentate al comune, oltre che pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del comune; la mancata comunicazione di nuovi recapiti da parte degli operatori o il mancato ritiro della raccomandata a.r. potrà causare l'esclusione dal bando stesso.
 2. Gli operatori interessati a migliorare la propria collocazione all'interno del mercato presentano domanda scritta al comune, entro i termini stabiliti nel bando stesso.
 3. I criteri per la migioria del posteggio sono i seguenti:
 - a) maggiore anzianità maturata dal soggetto richiedente dalla data di assegnazione del posteggio in quel mercato;
 - b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di inizio attività nel registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche.
 4. Lo scambio di posteggio tra due operatori dello stesso settore può essere consentito su apposita richiesta, previa consultazione con la Commissione di mercato, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, nel rispetto delle **disposizioni sui vincoli di specializzazione merceologica laddove presenti. Ove accordata la possibilità di scambio, gli operatori dovranno presentare** al Comune apposita domanda, con firma congiunta, ed entro trenta giorni si provvederà alla variazione del posteggio sulle autorizzazioni / concessioni di posteggio.



Articolo 23 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati e registrazione e calcolo delle presenze

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
 2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata dal comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, al momento dell'orario di inizio vendita, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall'operatore rispetto alla data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche quale risulta dal registro delle imprese. In ogni caso è ammessa la sostituzione di un operatore soltanto con altro appartenente allo stesso settore merceologico; pertanto l'assegnazione dei posteggi, non occupati dai concessionari o non ancora assegnati, avverrà comunque sempre nel rispetto dell'appartenenza al medesimo settore merceologico e, all'interno di ciascun settore, prioritariamente nel rispetto della tipologia di prodotto, ove prevista dal presente Regolamento.
 3. Per essere inserito nella graduatoria l'operatore deve presentare preventiva richiesta.
 4. La registrazione delle presenze degli operatori non titolari di posteggio nel mercato (spuntisti) è effettuata dai soggetti incaricati dal Comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo, da esibirsi in originale, dell'operatore che si è presentato al mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale. Chi dispone di più titoli autorizzatori o di titoli che diano accesso alle riserve deve dichiarare con quale titolo autorizzatorio ed eventualmente con quale titolo che dia accesso alla riserva si presenta, esibendolo in originale.
 5. In caso di assegnazione di posteggio, affinché la presenza possa essere registrata, è obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento condizioni atmosferiche, improvviso malessere dell'operatore, che dovrà comunque presentare entro 3 giorni il certificato medico, pena la non registrazione della presenza) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
 6. Nel caso l'operatore inserito in graduatoria non si presenti alle operazioni di spunta per un periodo superiore ad un anno dall'ultima presenza, sarà tolto dalla graduatoria stessa, senza che perda alcun diritto di anzianità fino ad allora maturato; per essere nuovamente ammesso in graduatoria, con le presenze comunque accumulate, dovrà presentare nuova richiesta di inserimento in graduatoria.
 7. Il Comune provvede ad annotare in apposito registro le presenze che gli operatori titolari e non titolari di posteggio maturano in quel mercato. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e sono consultabili presso il Comune stesso.
-



Articolo 24 - Mercati festivi e straordinari

1. I mercati settimanali ricadenti, secondo la loro articolazione settimanale, in un giorno festivo, si svolgono di norma in tale giorno, salvo il recupero in anticipo e/o posticipo, da adottare su richiesta della maggioranza degli operatori presenti su quel mercato e sentite le Associazioni di categoria, .
 2. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, si svolgono di norma senza la riassegnazione dei posteggi e con lo stesso organico del mercato, previa concertazione con le Associazioni di Categoria., che possono proporre diverse modalità, in relazione alla particolarità della occasione.
 3. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati festivi, anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.
-

**Articolo 25 - Individuazione dei Mercati**

1. I mercati sul territorio del Comune di Vicopisano sono quelli di seguito indicati.

1) Mercato di Vicopisano

Luogo di svolgimento	Vicopisano		
Ubicazione	Piazza Cavalca, davanti le vecchie scuole elementari eccetto il terzo sabato di maggio in Via Salutini		
Giorno	Sabato		
Tipologia mercato	Annuale a cadenza settimanale		
Orario	Inizio	Termine	
Accesso	6,00	7,00	
Vendita	7,00	13,00	
Sgombero	13,00	15,00	
Settore	Posteggi	Superficie mq	Superficie media mq
Alimentare/Non Alimentare	6		
Produttori Agricoli	1		
Portatori di handicap	1		
Totale posteggi	8		

La disposizione dei posteggi è quella della Planimetria allegata sub "A"

2) Mercato San Giovanni alla Vena

Luogo di svolgimento	San Giovanni alla Vena		
Ubicazione	Piazza della Repubblica, zona monumento ai caduti, eccetto la durata dello spettacolo viaggiante dove si collocherà negli stalli sotto gli alberi lato "monte"		
Giorno	Martedì		
Tipologia mercato	Annuale a cadenza settimanale		
Orario	Inizio	Termine	
Accesso	6,00	7,00	
Vendita	7,00	13,00	
Sgombero	13,00	15,00	
Settore	Posteggi	Superficie mq	Superficie media mq
Alimentare/Non Alimentare	7		
Produttori Agricoli	1		
Portatori di handicap	1		
Totale posteggi	9		

La disposizione dei posteggi è quella della Planimetria allegata sub "B"



3) Mercato Uliveto Terme

Luogo di svolgimento	Mercato di Uliveto Terme		
Ubicazione	Piazza Pertini/Via C. Colombo		
Giorno	Venerdi		
Tipologia mercato	Annuale a cadenza settimanale		
Orario	Inizio	Termine	
Accesso	6,00	7,00	
Vendita	7,00	13,00	
Sgombero	13,00	15,00	
Settore	Posteggi	Superficie mq	Superficie media mq
Alimentare/Non Alimentare	4		
Produttori Agricoli	1		
Portatori di handicap	1		
Totale posteggi	6		

La disposizione dei posteggi è quella della Planimetria allegata sub “C”

4) “Mercato agricolo Coldiretti” loc. Vicopisano

Luogo di svolgimento	Vicopisano		
Ubicazione	Piazza Cavalca davanti le vecchie scuole elementari		
Periodo	Ogni mercoledì		
Tipologia fiera	Periodica		
Orario	Dalle 7	Alle 13	
Settore	Posteggi	Superficie mq	Superficie media mq
Alimentare	4		
Non alimentare			
Portatori di handicap			
Totale posteggi	4		

La disposizione dei posteggi è quella della Planimetria allegata sub “D”

2. Le variazioni alle caratteristiche dei mercati, se non riguardano la loro ubicazione, il numero complessivo dei posteggi e la data di svolgimento, costituiscono variazioni non essenziali e quindi saranno apportate con determinazione dirigenziale previa concertazione delle associazioni di categoria degli operatori. Gli automezzi destinati allo svolgimento dell'attività



commerciale devono in ogni caso rimanere all'interno dello spazio assegnato in concessione.

Articolo 26 - Determinazione degli orari

Gli orari di vendita indicati nelle schede del presente regolamento sono determinati con provvedimento del Sindaco, ai sensi di legge.

L'accesso alle aree di vendita è consentito a partire da un'ora prima dell'orario di inizio vendita.

Entro due ore dal termine dell'orario di vendita le aree devono essere lasciate sgombrare da mezzi ed attrezzature.

Gli orari stessi sono modificati con apposita ordinanza dal Sindaco, previa concertazione, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con facoltà di armonizzare detti orari a quelli delle attività commerciali sulle aree private in sede fissa e a quelli degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Eventuali deroghe potranno essere stabilite per particolari esigenze e potranno, inoltre, essere stabiliti orari differenziati per la vendita da parte dei produttori agricoli e per la vendita di prodotti particolarmente deperibili.

Articolo 27 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento del mercato viene interdetta con apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti ai sensi del precedente articolo.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Capo II - Fiere

Articolo 28 - Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento a soggetti esterni, quali consorzi e cooperative di operatori, associazioni di categoria. In tal caso si procederà ad apposita gara e potranno prevedersi specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività nella fiera oggetto dell'affidamento in gestione. I rapporti tra Comune e soggetto gestore saranno regolati da specifica convenzione.



Articolo 29 - Criteri di assegnazione in concessione dei posteggi

2. Il Comune in cui ha sede la fiera rilascia la concessione del posteggio e la relativa autorizzazione, tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURT con le procedure di cui all' Art. 8 del presente regolamento.
3. Prima della pubblicazione del bando di cui al comma 2, il Comune può procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori della fiera, concessionari di posteggio, per le migliori.
4. Il bando di cui sopra sarà comunicato a tutti gli operatori tramite raccomandata a.r., o tramite P.E.C., agli indirizzi dichiarati dagli operatori nelle comunicazioni presentate al comune, e comunicato alle associazioni di categoria, oltre che pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del comune; la mancata comunicazione di nuovi recapiti da parte degli operatori o il mancato ritiro della raccomandata potrà causare l'esclusione dal bando stesso.
5. I criteri per la migliorioria del posteggio sono i seguenti:
 - a) maggiore anzianità maturata dal soggetto richiedente rispetto alle presenze comunque acquisite per la Fiera
 - b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche.

Articolo 30- Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nella fiera al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
2. La registrazione delle presenze nelle fiere è effettuata dai soggetti incaricati dal Comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.
3. Il Comune provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quella fiera. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e sono consultabili presso il Comune stesso.
4. La presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della fiera, nelle fiere di durata fino a due giorni, o nella misura minima di due terzi della durata, per le fiere di durata superiore.
5. Qualora l'operatore assegnatario non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato la registrazione non ha luogo e la presenza non viene computata.

Articolo 31 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. All'operatore assegnatario, che nel giorno di svolgimento della fiera non è presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, non è conteggiata la presenza e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
-



2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive. A parità di anzianità di presenze il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall'operatore rispetto alla data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche quale risulta dal registro delle imprese. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata nel rispetto delle **disposizioni sui vincoli di specializzazione merceologica laddove presenti. Per essere inserito nella graduatoria di una delle fiere sotto elencate, l'operatore deve presentare apposita richiesta di inserimento in graduatoria almeno 15 giorni prima della data di inizio di ciascuna manifestazione.**
3. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, prioritariamente, ai soggetti aventi gli stessi requisiti, nel rispetto delle **disposizioni sui vincoli di specializzazione merceologica laddove presenti** e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
4. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione per l'intera manifestazione.
5. Nelle fiere di durata superiore a 2 giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione pari almeno ai 2/3 della durata della manifestazione.
6. Nel caso un operatore non si presenti alle operazioni di spunta per un periodo superiore a tre edizioni consecutive della fiera, sarà tolto dalla graduatoria stessa, senza che perda alcun diritto di anzianità fino ad allora maturato; per essere nuovamente ammesso in graduatoria, con le presenze comunque accumulate, dovrà presentare apposita richiesta di inserimento in graduatoria.

Articolo 32 - Individuazione delle Fiere

1. Le fiere che si svolgono sul territorio del Comune di Vicopisano sono quelli di seguito indicate.

1) Festa Patronale Madonna del Rosario



Luogo di svolgimento	Vicopisano - Centro Storico		
Ubicazione	P.zza Cavalca		
Periodo	1° Domenica di Ottobre		
Tipologia fiera	Annuale		
Orario	Dalle 8	Alle 24	
Settore	Posteggi	Superficie mq	Superficie media mq
Alimentare			
Non alimentare			
Portatori di handicap			
Totale posteggi	6		

2) Festa Patronale S. Croce del Castellare

Luogo di svolgimento	San Giovanni alla Vena		
Ubicazione	P.zza Della Repubblica		
Periodo	1° Domenica dopo il 3 maggio		
Tipologia fiera	Annuale		
Orario	Dalle 8	Alle 24	
Settore	Posteggi	Superficie mq	Superficie media mq
Alimentare			
Non alimentare			
Portatori di handicap			
Totale posteggi	10		

3) Festa Patronale Uliveto Terme



Luogo di svolgimento	Uliveto Terme		
Ubicazione	Via Della Madonnina		
Periodo	2° Domenica dopo Pasqua		
Tipologia fiera	Annuale		
Orario	Dalle 8	Alle 24	
Settore	Posteggi	Superficie mq	Superficie media mq
Alimentare			
Non alimentare			
Portatori di handicap			
Totale posteggi	6		

2. Le variazioni alle caratteristiche della fiera, se non riguardano la loro ubicazione, il numero complessivo dei posteggi e la data di svolgimento, costituiscono variazioni non essenziali e quindi saranno apportate con determinazione dirigenziale previa concertazione con le associazioni di categoria degli operatori. Gli automezzi destinati allo svolgimento dell'attività commerciale devono in ogni caso rimanere all'interno dello spazio assegnato in concessione.

Articolo 33 -Determinazione degli orari

1. Gli orari di vendita indicati nelle schede del presente regolamento sono determinati con provvedimento del Sindaco, ai sensi di legge.
2. L'accesso alle aree di vendita è consentito a partire da un'ora prima dell'orario di inizio vendita.
3. Entro due ore dal termine dell'orario di vendita le aree devono essere lasciate sgombrare da mezzi ed attrezzature.
4. Gli orari stessi sono modificati con apposita ordinanza dal Sindaco, previa concertazione, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con facoltà di armonizzare detti orari a quelli delle attività commerciali sulle aree private in sede fissa e a quelli degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
5. Eventuali deroghe potranno essere stabilite per particolari esigenze e potranno, inoltre, essere stabiliti orari differenziati per la vendita da parte dei produttori agricoli e per la vendita di prodotti particolarmente deperibili.

Articolo 34 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area effettivamente occupata per lo svolgimento della fiera viene interdetta con apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi del vigente Codice della



Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento di fiera e per gli orari prestabiliti ai sensi del precedente articolo.

2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti.

Capo III – Fiere promozionali

Articolo 35 - Norme in materia di funzionamento delle fiere promozionali

1. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese o i soggetti di cui all'Art.11, comma 2, lettera i) della Legge.
2. Il Comune ha la facoltà di indire fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano, mediante deliberazione della Giunta Comunale, fatto salvo l'obbligo di adeguare successivamente il piano stesso.
3. La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, salvo che non si proceda all'affidamento a soggetti esterni da individuarsi con le modalità previste dall'art. 19 del presente Regolamento. In caso di affidamento a soggetti esterni, i rapporti tra Comune e soggetto gestore saranno regolati da specifica convenzione.
4. L'effettuazione delle fiere promozionali può avvenire anche su iniziativa di soggetti terzi, mediante la presentazione di apposita domanda almeno 60 giorni prima rispetto al primo giorno di svolgimento dell'evento. Alla domanda deve essere allegata una relazione in cui devono essere presenti:
 - le finalità dell'iniziativa e i giorni di svolgimento;
 - i settori e le eventuali specializzazioni merceologiche;
 - le aree richieste e la loro localizzazione con relativa cartografia contenente anche la disposizione dei posteggi;
 - le modalità di allestimento delle aree e le caratteristiche delle attrezzature di vendita;
 - il numero dei posteggi ed il relativo dimensionamento.
5. Una volta pervenuta apposita domanda da parte del soggetto promotore della fiera promozionale, il Comune si riserva di espletare tutte le procedure atte allo svolgimento della manifestazione entro 45 giorni dal giorno di presentazione della domanda.
6. I criteri e le modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali sono stabiliti dall'Art. 11 del presente regolamento.

Articolo 36 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente, nella fiera promozionale, al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
-



2. La registrazione delle presenze nelle suddette fiere è effettuata dai soggetti incaricati dal Comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.
3. Il Comune provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quella fiera promozionale. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e sono consultabili presso il Comune.
4. La presenza effettiva in una fiera promozionale potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della fiera, nelle fiere di durata fino a due giorni, o nella misura minima di due terzi della durata, per le fiere di durata superiore.
5. Qualora l'operatore assegnatario non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato, la registrazione non ha luogo e la presenza non viene computata.

Articolo 37 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. All'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento della fiera promozionale, non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, non è conteggiata la presenza e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della fiera promozionale, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nella fiera promozionale il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall'operatore rispetto alla data di inizio dell'attività per la quale viene fatta richiesta di partecipazione, quale risulta dal registro delle imprese, per i soggetti obbligati alla iscrizione nel medesimo registro; infine si procederà a pubblico sorteggio.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal comune, prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti, nel rispetto delle **disposizioni sui vincoli di specializzazione merceologica, laddove presenti**, e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
4. I giorni di fiera promozionale saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.

Articolo 37/bis – individuazione delle Fiere Promozionali

1)“Mercatino del Collezionismo” di Vicopisano*



Luogo di svolgimento	Vicopisano		
Ubicazione	La manifestazione è specificatamente normata nell'allegato 1 del presente regolamento		
Periodo	2° Domenica di ogni mese		
Tipologia fiera	Mensile		
Orario	Dalle 8	Alle 20	
Settore	Posteggi	Superficie mq	Superficie media mq
Alimentare			
Non alimentare			
Portatori di handicap			
Totale posteggi	La manifestazione è specificatamente normata nell'allegato 1 del presente regolamento		

*La manifestazione è specificatamente normata nell'allegato 1 del presente regolamento

2) "Lugnano in soffitta" loc. Lugnano



Luogo di svolgimento	Lugnano		
Ubicazione	Piazza Vittorio Veneto/Via di Villa/Via Prov.le per Lorenzana/		
Periodo	3° Domenica del mese		
Tipologia fiera	Periodica		
Orario	Dalle 8	Alle 20	
Settore	Posteggi	Superficie mq	Superficie media mq
Alimentare	60		
Non alimentare			
Portatori di handicap			
Totale posteggi	60		

3) "Vicopisano Castello in Fiore" loc. Vicopisano

Luogo di svolgimento	Vicopisano		
Ubicazione	Piazza Cavalca/Piazza Silvatici/Via Loris Baroni/Largo Marconi/ Viale XX settembre/ Via Lante/Via del Pretorio		
Periodo	3° fine settimana del mese di maggio di ogni anno		
Tipologia fiera	Periodica		
Orario	Dalle 8	Alle 20	del sabato e della domenica
Settore	Posteggi	Superficie mq	Superficie media mq
Alimentare/	110		
Portatori di handicap			
Totale posteggi	111		

Nota: le Fiere Promozionali contengono solo l'indicazione delle strade coinvolte e il numero massimo degli operatori ammessi in quanto non è possibile preventivamente conoscere le metrature relative ad Hobbisti, commercianti occasionali ecc.

Articolo 38 - Determinazione degli orari

1. Gli orari di svolgimento delle fiere promozionali - previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative - sono stabiliti con apposita ordinanza dal Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con facoltà di armonizzare detti orari a quelli delle attività commerciali sulle aree private in sede fissa e a quelli degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.



2. Eventuali deroghe potranno essere stabilite per particolari esigenze e potranno, inoltre, essere stabiliti orari differenziati per la vendita da parte dei produttori agricoli e per la vendita di prodotti particolarmente deperibili.

Articolo 39 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area effettivamente occupata per lo svolgimento della fiera promozionale viene interdetta con apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento di fiera e per gli orari prestabiliti ai sensi del precedente articolo.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti.

Capo IV – Posteggi fuori mercato

Articolo 40 - Determinazione, localizzazione e caratteristiche dei posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato che svolgono attività nel territorio comunale sono riportati nella griglia sottostante:

Luogo di svolgimento	Tipologia del posteggio	Ubicazione	orario
Vicopisano	Settimanale/ giovedì mattina/alimentare	Piazza Cavalca	8-13
*San Giovanni alla Vena	posteggio giornaliero alimentare/oppure posteggio settimanale	Piazzale demaniale in via della Botte	Per il giornaliero: tutti i giorni 9-13; 15-18 per il settimanale: sabato e domenica 9-13; 15-18
San Giovanni alla Vena/Cevoli	Settimanale/mercoledì mattina/alimentare	Parcheggio di Via Vannozi	8-13
Lugnano	Settimanale/martedì pomeriggio/alimentare	Piazza Vittorio Veneto	15-19
Lugnano/Noce	Chiosco/banco	Lungo la pista	8-20



	stagionale/alimentare	ciclabile	
Uliveto Terme	posteggio giornaliero alimentare*/oppure posteggio settimanale (*nel caso non sia più sede del mercato settimanale)	Via Colombo presso il centro servizi	08-12
Uliveto Terme	Chiosco giornaliero/non alimentare/oppure posteggio settimanale	Zona antistante il cimitero	Per il chiosco (tutti i giorni 9-13; 15-18) Per il posteggio: (sabato 9-13, 15-18 e domenica 8-13) ed il 1° novembre 8-13, 15-18
Uliveto Terme	Chiosco stagionale alimentare	lungo la pista ciclabile tra Uliveto e Caprona	8-20
Caprona	Settimanale/alimentare	Nella piazzetta adibita a parcheggio in Via Piero Filippi lato S.P. Vicarese	8-20

*previa acquisizione della disponibilità allo svolgimento sull'area del commercio su aree pubbliche da parte del competente ufficio Demaniale.

2. Le variazioni alle caratteristiche dei posteggi fuori mercato, se non riguardano la loro ubicazione nell'ambito dell'area di pertinenza, il numero complessivo dei posteggi e la data di svolgimento, costituiscono variazioni non essenziali e quindi le eventuali variazioni saranno apportate con determinazione dirigenziale, previa concertazione delle associazioni di categoria degli operatori e dei consumatori. Gli automezzi destinati allo svolgimento dell'attività commerciale devono in ogni caso rimanere all'interno dello spazio assegnato in concessione.

Articolo 41 - Criteri di assegnazione in concessione dei posteggi

1. I posteggi fuori mercato sono individuati nel piano tenendo conto delle esigenze di traffico, viabilità ed urbanistica.



2. Il SUAP competente per il territorio in cui ha sede il posteggio rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di posteggio sulla base dei criteri di cui all'articolo 9.
3. Il bando per il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione è pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
3. L'assegnazione avviene con le modalità stabilite dall'Art. 8 del presente Regolamento, ed in particolare:
 - a) maggiore anzianità di frequenza del posteggio, ad esclusione di quelli di nuova istituzione con il presente Regolamento;
 - b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro dell'impresa;
 - c) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione delle domande stesse.

Articolo 42 - Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento dell'attività non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal comune per la sola giornata di svolgimento dell'attività, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall'operatore rispetto alla data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche quale risulta dal registro delle imprese.

Articolo 43 - Orari dei posteggi fuori mercato

1. Gli orari di vendita indicati nelle schede del presente regolamento sono determinati con provvedimento del Sindaco, ai sensi di legge.
 2. L'accesso alle aree di vendita è consentito a partire da due ore prima dell'orario di inizio vendita.
 3. Entro due ore dal termine dell'orario di vendita le aree devono essere lasciate sgombrare da mezzi ed attrezzature.
 4. Gli orari stessi sono modificati con apposita ordinanza dal Sindaco, previa concertazione, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con facoltà di armonizzare detti orari a quelli delle attività commerciali sulle aree private in sede fissa e a quelli degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
 5. Eventuali deroghe potranno essere stabilite per particolari esigenze e potranno, inoltre, essere stabiliti orari differenziati per la vendita da parte dei produttori agricoli e per la vendita di prodotti particolarmente deperibili.
-



TITOLO 3-COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Articolo 44 - Modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. È dunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito a condizione che la circolazione e la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo e comunque per non oltre un'ora nel medesimo posto, con spostamento successivo di almeno 500 metri.
4. E' vietato all'operatore il ritorno nell'area occupata nel corso della precedente sosta.
5. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in tutto il territorio comunale in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e delle fiere e nelle zone individuate dall'Art. 45.
6. La presente regolamentazione ha efficacia anche nei confronti degli imprenditori agricoli, che esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, nei limiti del D. Lgs. 18 maggio 2001, n°228.

Articolo 45 – Zone Vietate

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato in concomitanza con lo svolgimento di mercati, fiere e fiere promozionali e comunque, sempre nelle aree riportate in dettaglio nel Piano comunale del commercio su aree pubbliche.
 2. Il Sindaco ha la facoltà di individuare eventuali altre aree interdette all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante tenendo conto dei seguenti criteri:
 - tutela e valorizzazione del patrimonio d'interesse storico, artistico, culturale e ambientale;
 - sicurezza pubblica in rapporto alla circolazione stradale dei veicoli e dei pedoni;
 - incompatibilità funzionale o estetica all'arredo urbano;
 - incompatibilità di carattere igienico-sanitario;
 - incompatibilità rispetto all'erogazione di servizi di interesse pubblico.
 3. Presso il Comando di Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.
-



Articolo 46 - Determinazione degli orari

1. Gli orari di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante - previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative - sono stabiliti con apposita ordinanza dal Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con facoltà di armonizzare detti orari a quelli delle attività commerciali sulle aree private in sede fissa ed a quelli degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Eventuali deroghe potranno essere stabilite per particolari esigenze e potranno, inoltre, essere stabiliti orari differenziati per la vendita da parte dei produttori agricoli e per la vendita di prodotti particolarmente deperibili.

TITOLO 4-DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 47 - Graduatorie

1. Al momento di entrata in vigore del presente regolamento sono fatte salve le graduatorie predisposte dal Comune sulla base della precedente normativa.

Articolo 48 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempre che siano disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura dei competenti Uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli Allegati.

Articolo 49 - Attività stagionali

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
 2. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.
 3. I posteggi dovranno essere comunque previsti nel presente Regolamento.
-



Articolo 50 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti.

Articolo 51 - Vigilanza

- All'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella Legge Regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

- Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) ed introita i proventi delle sanzioni amministrative.

- Le violazioni di cui all'Articolo 53, sono iscritte nell'archivio regionale dei trasgressori di cui all'articolo 5 della L.R. 81/2000.

Articolo 52 - Sanzioni

1. Chiunque esercita l'attività di commercio su aree pubbliche senza titolo abilitativo o concessione di posteggio ovvero senza i requisiti di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della l. 689/1981.

2. In caso di assenza del titolare, l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o collaboratore è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1.500. Tale sanzione è irrogata al titolare del titolo abilitativo.

3. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal comune nel presente regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1.500.

4. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni, può essere disposta, quale misura interdittiva, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della regione Toscana.

5. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e successive modificazioni.



Articolo 53 - Distruzione e devoluzione delle merci sequestrate o confiscate.

1. Agli effetti degli artt. 5 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.571, nei casi in cui è previsto che si proceda alla vendita o alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate, esse debbono essere distrutte qualora il Dirigente del Comando di Polizia Municipale, competente all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, le abbia valutate di valore complessivamente non superiore a euro 1.000.
2. Agli effetti delle norme predette, inoltre, equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse per la realizzazione di interventi di beneficenza o assistenza ovvero di promozione dello sviluppo economico, disposta in favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che si impegnano a realizzare detti interventi.

Articolo 54 – Rinvio ad altre norme.

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le norme e le sanzioni previsti dalla vigente Legge Regionale;
-